venta complessa la questione delle forme, da lei definite (sono d'accordo con lei) più efficaci, cioè quelle preventive.

Un suo collega, ascoltato questa mattina, ha posto una ipotesi di disposizioni transitorie, prendendo atto delle situazione attuale. Le pongo il problema e le chiedo se lei abbia riflettuto sulla contingenza storico-politica nella quale ci stiamo muovendo.

Per quanto riguarda la questione degli apparati - se utilizzare quelli esistenti o istituirne di appositi - mi è sembrato, al riguardo, che il collega Saponara la spingesse a diffondersi di più sul tema. Lei, professore, ha affermato, ad un certo punto della sua esposizione, che la soluzione doveva essere trovata certamente attraverso una valutazione di mera opportunità politica, ma nel rispetto del quadro costituzionale. Le chiederei, al riguardo, se nutra una specifica propensione o se, prospettato il ventaglio delle varie ipotesi possibili, ritenga di doversi astenere dal prendere posizione, in coerenza con l'assunto che si tratti di una scelta di mera opportunità politica.

Lei ha detto che, dal punto di vista costituzionale, bisogna escludere l'istituzione di nuove autorità che si sovrappongano ad apparati costituzionali; al riguardo, ha citato il Parlamento e la Corte dei conti. Lei sa meglio di me come, oggi, manchi un'esplicita copertura costituzionale recata dalla nostra Costituzione per le autorità di garanzia e vigilanza, le cosiddette autorità indipendenti; personalmente, sono favorevole ad introdurla. Mi chiedo, inoltre, se il pericolo di sovrapposizione, da lei indicato con riferimento agli apparati costituzionali, sia riferibile anche alle autorità esistenti.

Le porrei, infine, la seguente questione con riferimento alle due autorità richiamate nel parere del professore Caianiello: quella da lei presieduta e la cosiddetta autorità Anti-*trust*. Per quanto riguarda l'autorità da lei presieduta, mi pare che lei esplicitamente abbia detto che, così com'è, sarebbe inadeguata - dal punto di vista delle competenze, non delle capacità - ad affrontare la problematica del conflitto di interesse. Mi pare abbia detto esplicitamente che, al riguardo, andrebbe completata e adattata la disciplina esistente.

Ovviamente, non le chiedo un giudizio nel merito dell'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato: sarebbe persino indelicato. Sempre sotto il profilo giuridico ed istituzionale, le chiedo il suo parere circa il prospettato conferimento, a tale autorità, delle competenze definite nel parere da lei citato.

GIANCLAUDIO BRESSA. Ho molto apprezzato l'assoluta linearità e chiarezza dell'esposizione del professore Cheli. Ho trovato particolarmente interessante la definizione della nozione di conflitto di interesse nella duplice dimensione: quella propriamente del conflitto di interesse, che procede "dal pubblico al privato" e quella, invece, definita, con espressione molto felice, "convergenza impropria di interessi", ricorrente qualora vi fosse un movimento dalla sfera del privato verso il pubblico. Conseguentemente a tale impostazione, lei conclude che le forme più efficaci di controllo siano preventive. Preciso che sono d'accordo circa il discorso della trasparenza degli assetti proprietari e finanziari dei soggetti titolari di cariche di Governo.

Quanto, invece, mi risulta meno chiaro, nella sua esposizione, sono gli ultimi passaggi, quando, con riferimento ai suggerimenti prospettati dal Presidente Caianiello, lei entra nel merito delle possibili future competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Giustamente fa rilevare come l'autorità, oggi, non sia idonea a risolvere le questioni scaturenti da un'ipotesi di conflitto di interesse. Ha accennato, inoltre, al trasferimento di principi propri del servizio pubblico alla sfera dell'impresa privata.

Le vorrei rivolgere, tuttavia, la seguente domanda. Lei ha detto che la forma di controllo migliore è quella preventiva; esisterebbe, inoltre, una doppia nozione di conflitto di interessi: una riguardante la dimensione di un potenziale arricchimento e l'altra afferente, invece, al condizionamento della formazione dell'opinione pubblica. Se, per quanto riguarda la prima ipotesi, la dimensione dell'intervento successivo, a mio avviso, pur se con qualche difficoltà, si potrebbe anche immaginare, come si potrebbe, invece, agire *a posteriori* rispetto alla nozione di "convergenza impropria degli interessi"? Quali sono gli elementi che consentano di agire, come lei ha detto, in maniera seria? Un effetto di deterrenza, infatti, si deve pure conseguire e, quindi, non vi deve essere una soluzione del conflitto solo apparente.

Faccio un paio di esempi per spiegarmi meglio: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe valutare solo gli atti amministrativi del Governo o anche l'attività legislativa? Non mi riferisco solo all'attività legislativa ordinaria ma, in ipotesi, all'attività legislativa delegata dal Parlamento.

Di fronte a comportamenti omissivi del Governo per quanto riguarda la questione delle telecomunicazioni, dei servizi garantiti in concessione, quali sono i poteri che un'autorità, anche "ripensata", potrebbe avere per

risolvere seriamente il conflitto di interessi? Mentre è molto chiara la sequenza logica con cui lei ha svolto i quattro quinti della sua relazione, non mi è chiaro l'ultimo punto, quando è entrato nel merito dell'ipotesi Caianiello, relativamente ai poteri dell'autorità che lei presiede e alle funzioni che questa dovrebbe assumere per risolvere sul serio la questione del conflitto.

FILIPPO MANCUSO. Professore, non le nasconderò il mio profondo scetticismo circa la possibilità di introdurre un sistema legale che risolva, con comune soddisfazione, questo impervio problema. Quindi, partendo da tale dato, le mie domande scaturiscono dalla convinzione che, pur tuttavia, si debba intervenire perchè il bene che, alla fine, verrebbe effettivamente tutelato da una tale disciplina - a questo concetto accederei -, sarebbe il bene dell'immagine e dell'attendibilità del pubblico potere.

Quanto, poi, alle dimensioni di questo controllo, sfuggono alle materiali possibilità di qualsiasi legislatore; tuttavia, le vorrei, con tale premessa - che potrebbe autorizzarla a non darmi alcuna risposta -, porre alcuni quesiti. Noi, comunque sia, ci troviamo davanti alla situazione di dovere definire una "misura" giuridica sulla base, diciamo pure, della sanzione che adotteremo rispetto ad essa. Se la configureremo come una limitazione della libertà di impresa, la 'misura' avrà una certa natura; così dicasi, se la configureremo come una misura ablativa. Quindi, stiamo parlando dell'effetto senza avere individuato ancora la causa; infatti, è profondamente diverso l'inquadramento che daremo alla misura da adottarsi, non in sé e per sé ma per la sanzione o, comunque, per l'effetto che ad essa consacreremo. Ciò posto, indifferenziata la soluzione di tale primo problema, mi sono chiesto, e a lei domando: rispetto all'attuazione nel tempo della norma che sarà, in rapporto a determinate situazioni giuridiche - indipendentemente dalla loro configurazione: diritto di impresa, diritto di proprietà, diritto di libertà personale -, come si potrebbe considerare legittima una misura effettuale di limitazione che fosse, come sarebbe nel nostro 'contingente', postuma rispetto al legittimo costituirsi delle posizioni medesime?

Dovremmo pensare che se ne parlerà a partire dalla prossima legislatura o dalle prossime elezioni provinciali o comunali. Questa normativa, ripeto, è comunque da definirsi perché ancora non sono precisate le sanzioni che sono genericamente depauperative: le domando se sia possibile incidere su di esse.

Con riguardo a questo secondo problema, e a quello precedentemente sollevato, ne pongo un terzo. Sia la libertà di intrapresa economica, sia la libertà di esercizio del diritto di proprietà non si definiscono soltanto nell'essenza contenutistica di ciò che rappresentano ma si articolano in una serie di ulteriori diritti previsti in via generale e che si inseriscono nelle due libertà sopra richiamate, quali il diritto al domicilio e il diritto ad una piena capacità giuridica senza limitazione. Si tratta di un'osservazione fondamentale, professore, perché non vi è dubbio che l'effetto dello spossessamento consista in una limitazione della capacità giuridica, che è vietata dalla Costituzione (si parla di gestione ma, tecnicamente, si tratta di una privazione del possesso). Tutto questo, indipendentemente dalla soluzione, rafforza la preoccupazione circa l'attualità. Potremmo proporre, in questo momento, un intervento così drastico sulla serie di libertà cui ho accennato quando i dati di fatto che vi stanno alla base sono già stati tutti legittimamente costituiti, oppure è questione di cui parlare dopo?

EGIDIO STERPA. A me è parso di capire, professore, che lei privilegerebbe l'assunzione di responsabilità - diciamo così - da parte degli strumenti esistenti. Tuttavia, lei ha affermato che questi strumenti, cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrebbero essere, in sostanza, rafforzati mediante nuove norme legislative. Non credo di essere indiscreto chiedendo quali dovrebbero essere secondo lei queste nuove norme.

Mi innesto, in tal modo, sul problema posto dal presidente Mancuso. Ci sono diritti sanciti nella Costituzione: mi riferisco all'articolo 3, all'articolo 51 e ad altri. Le chiedo se non ritenga che affrontando questo tema così delicato, dei diritti costituiti, si debba parlare di revisione della Costituzione: non è pensabile di regolamentare con legge ordinaria una materia del genere. A mio avviso, occorre una legge costituzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, do la parola al professor Cheli per la replica.

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La ringrazio, signor presidente, e ringrazio tutti per le domande poste. Cercherò di aggregarle e di rispondere per temi, cercando di soddisfare tutte le richieste.

Il senso della mia esposizione deriva da una premessa: procedere a una ricognizione del quadro costituzionale, come del resto avviene nella prima parte del parere del professor Caianiello, per giungere a individuare ciò che sia e ciò che non sia possibile alla luce di questo quadro. Una volta individuato ciò che è possibile, il giudizio su ciò che è opportuno o utile entra in un tipo di valutazioni che, come ricordavo all'inizio, vorrei evitare, pur senza sottrarmi alla risposta riguardo a che cosa sia più o meno efficace. La scelta, dei fini che si vogliono perseguire ho voluto, per ovvi motivi, evitare di indicarla.

Mi è stato chiesto su che cosa si fondi il richiamo ai modelli anglosassoni, quelli degli stati Uniti e del Regno Unito, quali modelli da preferire, in quanto più evoluti e soddisfacenti dal punto di vista dei risultati ottenuti. Mi si domanda, cioè, se a condurre a un risultato più soddisfacente sia la specifica disciplina che questi paesi sono riusciti a darsi, o la logica che regge questa disciplina, o qualcosa di più, come il collegamento tra la disciplina ed un consolidato spirito pubblico. Limitando il discorso ai modelli, i due aspetti essenziali che più concorrono a rendere maggiormente soddisfacenti quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito - rispetto ad altri sperimentati nel continente europeo. Sono, a mio avviso, quelli della flessibilità dei controlli e della trasparenza nell'esercizio dei poteri. Intorno a questi perni si possono costruire tante soluzioni, ma ciò che rende forte e credibile il sistema di controllo statunitense, ancora di più di quello britannico, non sono tanto le singole norme e la struttura dei singoli uffici, che presentano tutte le caratteristiche e le variabili delle amministrazioni di paesi così diversi dal nostro, ma l'avere costruito un sistema qualificato di "etica" nei comportamenti di Governo.

Questo sistema ruota, appunto, su quei due perni. Innanzitutto, la trasparenza: chi esercita funzioni di Governo deve esporre all'opinione pubblica la sua situazione per consentirle di valutare se vi siano stati o meno vantaggi privati dall'esercizio di queste funzioni. Collegato a essa è il modo di esercizio del potere di controllo, cioè la flessibilità. Il meccanismo degli strumenti di intervento a disposizione di queste autorità, e in particolare, negli Stati Uniti, dell'ufficio per l'etica pubblica, ha connotazioni analoghe ai poteri esercitati in Italia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si verifica una sorta di contraddittorio, di trattativa tra l'ufficio che esercita il controllo e il soggetto controllato al fine di trovare soluzioni soddisfacenti al caso. Non so quanto questi due strumenti siano trasponibili dal mondo anglosassone a quello latino, ma sono essi a rendere più forte il controllo nei paesi anglosassoni rispetto a quello operante nei paesi di tradizione continentale.

Mi è stato chiesto cosa si intenda con l'affermazione che il conflitto o c'è o non c'è, e che non conta la sua misura. La risposta è che non conta la misura del conflitto perché qui ci stiamo muovendo sul terreno dell'"etica" nell'azione di governo. Ciò che conta non è la misura del peccato, ma se si pecca o no. Questa considerazione porta ad affermare che, nella costruzione di questa disciplina, si può parlare di conflitto "rilevante" al fine di determinare la disciplina, ma non di conflitto "rilevante" per la sua dimensione, peso o importanza. Questa può contare ai fini della gradazione della sanzione, se si entra nell'ordine delle idee che si va da un minimo a un massimo. L'idea di fondo che si trova alla base del controllo sul conflitto è che si prescinda dalla misura quantitativa: è la qualità e la natura del conflitto che, di per sé, richiedono di dover intervenire.

Per quanto riguarda i soggetti, mi è stata rivolta una domanda piuttosto impegnativa, ossia se la legge statale, in questa materia, possa intervenire per quanto riguarda i governanti regionali: personalmente sarei portato a rispondere di sì. Le condizioni di eleggibilità dell'elettorato attivo attengono sempre a una riserva di legislazione statale, ma forse su questo tema bisognerebbe rivedere con attenzione le riforme del 1999 e la riforma del titolo V della Costituzione...

MARCO BOATO. E dell'articolo 122 della Costituzione.

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quindi su questo aspetto qualche problema esiste. Personalmente fornisco solo una prima risposta, ma tale aspetto mi riservo di approfondirlo meglio alla luce dell'ultima riforma.

Affronto ora le domande fondamentali riguardanti il ruolo delle autorità esistenti. È stato chiesto da più parti se tali autorità abbiano i poteri necessari e se siano adatte al ruolo ipotizzato. Rispondo che tali organi sono adatti se la legge amplia la loro competenze. Anzi, va aggiunto che, come afferma il professor Caianiello, questi sono gli organi più prossimi all'esercizio di una competenza di tale tipo. Il parere indica anche un percorso, ossia il controllo dall'alto dei comportamenti che vanno dal pubblico al privato; e quindi i control-

li sugli atti di governo che possano favorire il privato sono quelli più prossimi ai controlli che esercita l'Anti-*trust* su una struttura proprietaria e sulle azioni rilevanti dal punto di vista di determinati risultati economici. I controlli dal basso, dall'impresa privata in direzione della sfera pubblica, riguardano la correttezza del funzionamento dell'impresa e di informazione e sono i più prossimi a quelli che già esercita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questi poteri vanno adeguati perché il conflitto di interessi è una materia specifica che richiede sanzioni specifiche e che, a mio avviso, sarebbe anche molto rischioso affidare a qualunque autorità, vecchia e nuova che sia, senza l'individuazione di procedure rigorosissime, che vanno dall'apertura del procedimento al contraddittorio. Di tutto ciò non dispone né l'Anti-*trust*, né l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, i poteri che la legge ha concesso a queste due autorità sono orientati verso obiettivi diversi: si tratterebbe quindi di adattare gli strumenti che già le autorità possiedono a un fine e a un oggetto non compresi né nella disciplina dell'Anti-*trust*, per il controllo dall'alto al basso, né nella disciplina dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per il controllo dal basso verso l'alto. Si dovrebbe, quindi, prevedere, quanto meno, l'attribuzione della competenza e l'indicazione delle procedure e delle sanzioni possibili che si ritrovano in tutta quella gamma di situazioni che ho richiamato nell'introduzione.

Un'autorità, ad esempio, potrebbe esser orientata prevalentemente sul controllo degli aspetti relativi alla pubblicità, con le relative sanzioni, e un'altra autorità potrebbe essere orientata sul controllo proprio del contenuto conflittuale degli atti. Tutto ciò, ripeto, richiede l'attribuzione di competenze, l'individuazione delle procedure e un potere sanzionatorio.

GIANCLAUDIO BRESSA. A questo punto non sarebbe preferibile una nuova autorità?

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa è una domanda cui non vorrei rispondere, perché si tratta di una vera scelta di merito. Ho in parte già risposto, affermando che nel caso si istituisca una nuova autorità si dovrebbe prestare attenzione a non duplicare funzioni costituzionali esistenti. Se venisse attribuito un controllo politico, che è proprio del Parlamento, o un controllo contabile, che è proprio della Corte dei conti, si seguirebbe un percorso incostituzionale, indipendentemente dal fatto che l'autorità sia nuova o vecchia. Alla domanda "tali poteri è meglio affidarli a una nuova o a una vecchia autorità?" non vorrei rispondere in quanto vi è, per così dire, un conflitto di interessi che mi riguarda. È una scelta di merito che vorrei assolutamente evitare. Desidero solo affermare che la legge, così com'è, non dà un potere di questo genere, che va a incidere su situazioni costituzionali.

Un'altra domanda molto interessante, che in qualche modo si ricollega al discorso precedente, è se si possa risolvere tali problemi tramite una legge ordinaria. A mio avviso, e fino ad un determinato punto, sì. Le varie alternative che ho indicato sui vari temi, e che si prospettano in controluce nei progetti di legge al vostro esame, sono certamente una materia di rilevanza costituzionale disciplinabile, nel rispetto dei parametri, con legge ordinaria.

Vi sono altri punti da esaminare, come, ad esempio, il problema della dichiarazione di decadenza dalla carica di Governo. Qui, evidentemente, ci si deve chiedere se si possa introdurre, con legge ordinaria, una sanzione di questo tipo, una volta accertata una palese situazione di conflitto. Il meccanismo delle investiture e delle decadenze dalle funzioni di governo è di stretta pertinenza della Costituzione, della legge costituzionale o di una legge che sia immediatamente richiamata dalla Costituzione. Qui ci si addentra, in una materia dove il passaggio dal legislatore ordinario al legislatore costituzionale è inevitabile, per questo ritengo che, nel sistema degli equilibri attuali, la questione possa essere affidata solo alla Corte costituzionale. Atti che incidano sul meccanismo della forma di governo, sul funzionamento e lo svolgimento dell'indirizzo politico, con una dichiarazione di decadenza di un soggetto di Governo, non possono che spettare a un organo di controllo costituzionale quale, appunto, è la Corte. Anche questo è un tema di grande rilievo, ma non mi sembra che le varie proposte di legge in esame facciano sorgere un tale problema. Forse, quando vi è possibile duplicazione delle funzioni costituzionali, ci troviamo su una linea di confine. Comunque su questi aspetti occorrerà molta attenzione.

Entrando sempre più nello specifico, in un'altra domanda si chiedeva se sia il caso di prevedere delle norme transitorie. A caldo ritengo di dover rispondere di no. Una norma transitoria è, tendenzialmente, una norma personalizzata; la materia in oggetto ha, invece, politicamente ed eticamente, valore e sostanza solo se ha forti caratteri di generalità, astrattezza e preventività. Produrre una disciplina generale, e in seguito una nor-

ma transitoria che rischia di fotografare situazioni particolari, contrasta con la logica di fondo di una normativa di questo tipo. È, ripeto, comunque una risposta che do a caldo e che, forse, non tutti condividono, ma ciò dipende dalla valutazione che un costituzionalista dà verso discipline la cui forza è insita proprio nella loro generalità e nel loro carattere preventivo. Questo è anche l'argomento che mi ha portato ad affermare che l'efficacia retroattiva o preventiva di questa disciplina incide proprio sulla possibilità di utilizzare o meno misure di tipo ablativo. Se si produce una disciplina preventiva non si espropria nessuno e si lascia libertà di scelta; se invece si produce una disciplina a incidenza retroattiva, sia pure regolata transitoriamente, si entra immediatamente, e con la stessa misura, nel quadro degli strumenti ablativi, e qui vi sono norme costituzionali che pongono delle barriere.

Vi ringrazio e spero di aver risposto esaurientemente a tutte le domande.

PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo per il contributo serio e sintetico che ci ha fornito.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Senato della Repubblica - Camera dei deputati (XIV legislatura)
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Seduta di giovedì 21 marzo 2002

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Intervengono il professor Enzo Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dottori Paola Manacorda e Giuseppe Sangiorgi, commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Partecipano il dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali e l'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.

Ricordo che l'audizione odierna è stata decisa dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi. La nostra Commissione dovrà deliberare, come previsto dalla legge n. 28 del 2000, in merito al provvedimento per la regolamentazione della campagna elettorale sulla RAI per le elezioni amministrative previste per il 19 e il 26 maggio 2002. L'Ufficio di Presidenza non era a conoscenza della data del 19 maggio prevista per le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Annuncio fin d'ora ai commissari che martedì prossimo ci sarà il seguito della discussione su questo provvedimento, dopo di che decideremo di conseguenza.

Do quindi la parola al professor Enzo Cheli.

CHELI. Signor Presidente, partecipano all'odierna audizione la dottoressa Manacorda e il dottor Sangiorgi, componenti della Commissione prodotti e servizi, l'avvocato Mazzella, segretario della Commissione, e il dottor Barbi, responsabile delle relazioni istituzionali.

Vorrei anzitutto porgere a questa Commissione il saluto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal momento che questa è la mia prima occasione di incontro nel corso della XIV legislatura.

Per quanto concerne il merito della consultazione, mi limito a far presente che la Commissione prodotti e servizi ha di recente adottato uno schema di regolamento per le prossime elezioni comunali e provinciali, che ricalca nella sostanza il contenuto dei regolamenti che furono approvati in occasione delle precedenti consultazioni amministrative, con lievi varianti. Quei regolamenti, infatti, hanno dato buona prova e l'Autorità ha ritenuto di dover proseguire su quell'impostazione. Il testo predisposto dall'Autorità, sul quale oggi svolgiamo la consultazione, si articola in 6 titoli che sono rispettivamente dedicati alle disposizioni generali, alla comunicazione politica, ai messaggi autogestiti, all'informazione politica nel sistema radiotelevisivo nazionale e locale, alla stampa, ai sondaggi politici e elettorali, alla vigilanza e alle sanzioni. Sono poi previste disposizioni per un eventuale turno di ballottaggio. Il relatore di questa bozza di regolamento, nella Commissione prodotti e servizi, è stato il dottor Sangiorgi al quale affiderei subito la parola, con il suo consenso, signor Presidente, per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

SANGIORGI. Quello in esame è il diciottesimo regolamento – emanato, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, ciascuno per gli aspetti di propria competenza – che variamo da quando è stata approvata il 22 febbraio 2000 la legge n. 28. Il collaudo di questa legge, sia dal punto di vista interpretativo,

per i problemi che la legge ha posto all'inizio, sia dal punto di vista applicativo, per quello che è l'impatto organizzativo dei regolamenti, è stato sostanzialmente ben superato. Questo può dirsi sia per quanto riguarda il rispetto del principio della parità dei tempi a disposizione dei diversi soggetti politici sia quanto al profilo della omogeneità dei regolamenti obiettivo che la Commissione di vigilanza e l'Autorità hanno sempre cercato di conseguire. Infatti, il particolare meccanismo di questa legge fa sì che il soggetto pubblico venga regolato da voi e i soggetti privati da noi: l'Autorità ha poi il compito di vigilare sull'applicazione di entrambi i regolamenti. L'omogeneità è importante per evitare che convivano, per così dire, due codici della strada diversi fra loro.

Rispetto al passato, non ci sono problemi nuovi, o almeno non ne abbiamo da segnalarne. Piuttosto, ci sono alcuni punti di forza in questi regolamenti che nel tempo hanno creato anche abitudini più "civili" all'interno della comunicazione. Mi riferisco, ad esempio, all'attenzione con la quale sia la Commissione di vigilanza sia noi abbiamo regolato i sondaggi, sempre con l'obiettivo di fare in modo che i sondaggi a carattere politico-elettorale, finché possono essere diffusi, cioè fino a 15 giorni precedenti il voto, siano diretti a conseguire il loro obiettivo naturale che è quello di rilevare orientamenti e non di indurre comportamenti. Essi non devono essere adoperati, quindi, come una tecnica strumentale della comunicazione. Questo è un punto di successo degli ultimi due anni e speriamo che anche nel corso di questa campagna elettorale si possa tenerlo fermo.

Il tema dell'informazione è sempre quello più delicato. Per la prima volta, la legge n. 28 – l'unico precedente è in un comma della legge n. 515 del 1993, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" – investe il problema dell'informazione, non soltanto nell'aspetto dei contenuti ma anche per quello che riguarda il linguaggio *a latere* dell'informazione stessa, quindi sui comportamenti dei conduttori, il modo di ricevere e intrattenere gli ospiti. L'atteggiamento dei conduttori, indirettamente, può indurre surrettiziamente il telespettatore a fare una scelta piuttosto che un'altra. Esiste un problema di comportamento e di stile dei conduttori e nella bozza di regolamento che voi avete predisposto si fa un puntuale riferimento alla normativa esistente, come abbiamo cercato di fare anche noi.

Per quanto riguarda i messaggi autogestiti, la loro durata, prevista da questa legge fino a tre minuti in televisione e fino a novanta secondi in radio, li rende completamente diversi dai vecchi *spot* elettorali che furono poi proibiti dalla citata legge n. 515. Il messaggio autogestito disciplinato dalla vigente normativa è per definizione destinato a sottolineare l'aspetto problematico della proposta che si vuole offrire agli elettori e non quello emotivo del puro e semplice *spot*.

Con questo spirito, in questa logica, all'interno di queste coordinate di fondo che ho cercato di sintetizzare, nelle prossime settimane svolgeremo la nostra opera di vigilanza.

CHELI. Mi hanno segnalato che esiste un problema. Alcune regioni a statuto speciale, infatti, non hanno ancora convocato i comizi elettorali. C'è quindi un problema legato ai tempi di approvazione. L'audizione odierna potrebbe assorbire anche i futuri decreti, se ci rendiamo conto che quel testo può essere varato.

PRESIDENTE. Lo valuteremo nella seduta di martedì prossimo quando avremo un quadro più completo della situazione.

PECORARO SCANIO *(Misto-Verdi-U)*. Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti che per la prima volta in questa legislatura vengono nella nostra Commissione. Penso sia opportuno acquisire il testo predisposto dall'Autorità. Vorrei chiedere al presidente Cheli e al dottor Sangiorgi alcuni chiarimenti in ordine alle sanzioni a disposizione dell'Autorità. Come voi avete ricordato, questo è il diciottesimo regolamento emanato e la fase di rodaggio dovrebbe essere conclusa. L'applicazione è molto complicata, soprattutto con riferimento alle difficoltà che avete trovato nell'intervenire in caso di violazioni dei regolamenti. Nelle campagne elettorali molto spesso la sanzione arriva dopo che il danno si è realizzato e una sanzione troppo tardiva, legata alle elezioni che hanno tempi certi, rischia di aver già determinato i suoi effetti sull'elettorato.

In materia di sondaggi mi sembra particolarmente interessante quanto avete richiamato alla nostra attenzione. È necessario avere sempre in chiara evidenza le metodologie con cui sono eseguiti i sondaggi. In tal senso vorrei sapere se questo tema è già stato oggetto di un vostro intervento e qual è il controllo effettuato sulle metodologie dei sondaggi. Il principio generale deve essere quello di rilevare le opinioni senza condizionarle. Tutti, essendo esperti in materia, abbiamo avuto modo di rilevare molte volte la mancanza di riferi-

menti, soprattutto in caso di sondaggi effettuati dagli istituiti più diversi; è invece molto importante conoscere con esattezza il quadro di riferimento nel quale effettuare le rilevazioni.

Sono queste le due richieste di chiarimento che mi premeva evidenziare. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza che svolgete riscontriate difficoltà o distorsioni, vi invito, anche ai fini della definizione della normativa regolamentare, a darne opportuna segnalazione alla Commissione che terrà in debito conto le vostre osservazioni nel formulare eventuali proposte in tal senso. Poiché l'attuale bozza di regolamento è stata predisposta dagli uffici, la Commissione dovrà procedere alla valutazione della stessa cercando di intervenire preventivamente sulle eventuali disfunzioni segnalate.

GENTILONI SILVERI *(Mar. DL-U))*. Presidente, mi associo ai ringraziamenti per la vostra presenza e mi trattengo dal formulare troppe domande su materie troppo lontane dagli argomenti oggi in esame, che pure sarebbe utile affrontare in presenza dell'Autorità; mi atterrò, pertanto, ai temi oggetto dell'audizione odierna.

Si è sostanzialmente in presenza di due questioni. La prima, già citata dal collega Pecoraro Scanio, concerne le sanzioni. Tra l'altro, come ho sottolineato nelle ultime settimane, m'incuriosisce una notevole intensificazione dell'attività dell'Autorità proprio sui sondaggi. Come tutti abbiamo notato, molti quotidiani pubblicano da alcune settimane delle minirettifiche che provengono sicuramente da sollecitazioni esercitate dall'Autorità. Mi domando, altresì, se dette sollecitazioni abbiano un contenuto sanzionatorio e, in caso affermativo, di che tipo o se sono semplicemente degli inviti.

Certamente il tema che il relatore Pecoraro Scanio poneva è molto rilevante. In questo caso potrebbe essere data una risposta basata sui precedenti, che non pretendo ricordiate a memoria. Nelle scorse campagne elettorali in che misura i vostri interventi sono stati tempestivi? Sono stati attuati interventi che comportavano sanzioni? In caso affermativo, il relativo pagamento è stato effettuato o no? Questi interrogativi non nascono da mera curiosità ma sono finalizzati all'individuazione degli interventi concreti che possono effettivamente essere realizzati.

Il secondo argomento interessa marginalmente il regolamento che dobbiamo produrre adesso ma, trattandosi di materia affine, ne approfitto per acquisire in proposito una vostra opinione, ovviamente se il presidente Cheli è d'accordo. Attualmente è in corso un dibattito sull'efficacia e quindi sull'opportunità di conservare le norme della legge n. 28 del 2000 concernenti l'emittenza locale. L'esperienza fatta è piuttosto controversa. Molte emittenti locali hanno ritenuto la normativa farraginosa e di complicata attuazione e – se ho ben capito – nel Governo è largamente diffuso l'orientamento a ridurre drasticamente la normativa vigente in materia di emittenza locale. Se ritenete opportuno rispondere, vorrei conoscere la vostra opinione in proposito.

FALOMI *(DS-U)*. Ringrazio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per essere presente, peraltro in modo così autorevole. Porrò alcune domande che hanno già costituito oggetto di discussione in occasione dell'attuazione della normativa concernente la *par condicio* nei periodi elettorali. Su tali normative, che sono sempre state controverse, sarebbe invece opportuno scambiare le opinioni onde individuare un punto comune d'intesa.

Affronterò innanzi tutto il tema del riparto dei tempi tra le liste proporzionali da un lato e candidati sindaci o presidenti delle province dall'altro, con particolare riferimento all'esistenza (sebbene in questo caso la situazione sia diversa dalle elezioni politiche generali) di liste non coalizionali ma di singoli partiti che presentano propri candidati. In tal caso quale criterio di riparto è adottato? La ripartizione dei tempi è del 50 per cento per ciascuno o esistono altri criteri di riparto?

Come hanno già fatto i colleghi Pecoraio Scanio e Gentiloni Silveri, vorrei anch'io porre una domanda sulle sanzioni. Mi riferisco ai deliberati della Commissione di vigilanza che, tra le varie forme di sanzione, ha ipotizzato il risarcimento per accelerare i tempi di possibile risposta che, nella logica delle sanzioni di tipo economico, hanno un'altra dimensione. Questa forma di sanzione è nuovamente prevista? Che valutazione esprimete su di essa? Quali problemi presenta? A mio giudizio, si tratta di una forma sanzionatoria efficace in quanto generalmente consente di correggere lo squilibrio che si determina durante le campagne elettorali normalmente in tempi abbastanza rapidi.

Il terzo punto riguarda il monitoraggio, quindi gli strumenti di cui vi siete dotati per vigilare sul rispetto delle indicazioni da voi date. Mi risulta vi siano problemi nella definizione della società nella quale svolgere

detti monitoraggi. Per le elezioni amministrative disporrete della strumentazione necessaria per svolgere effettivamente quest'azione di controllo?

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere alcune domande, in gran parte già poste dai colleghi. In riferimento al monitoraggio, come ha sottolineato il senatore Falomi, a questa Commissione sono state avanzate molte richieste per avere una più puntuale e tempestiva segnalazione e verifica di ciò che avviene nel campo dell'emittenza pubblica durante i periodi di campagna elettorale. Ricordo che non rientra nella competenza della Commissione indagare in questo caso sulle emittenze private. Purtroppo abbiamo registrato un certo ritardo nei tempi di verifica.

In merito al carattere sanzionatorio e all'efficacia degli strumenti utilizzati, in passato sono state riscontrate alcune discontinuità che vorremmo capire ed analizzare per individuare forme sanzionatorie che riescano a rendere effettivo lo spirito della legge n. 28 del 2000.

Per quanto riguarda l'emittenza locale, ho anche io questa curiosità, che esula, lo ribadisco, dal dibattito odierno. È una curiosità che si fa impellente anche a fronte dell'ultima campagna elettorale autunnale, nella quale si è verificata una vera e propria "moria" della comunicazione politica sulle emittenti locali, che di fatto hanno disertato l'avvenimento. In questo senso, quindi, anche se non è oggetto dell'odierna audizione, approfitterei della presenza del rappresentante dell'Autorità per approfondire anche questo importante tema, che verrà sicuramente affrontato e analizzato in futuro.

CHELI. Signor Presidente, vorrei accennare una risposta alla domanda che mi è sembrata più ricorrente, quella relativa al sistema sanzionatorio. La disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 è abbastanza precisa, ma non è di semplice applicazione per l'estrema variabilità del meccanismo sanzionatorio indicato dall'articolo 9 - che prevede tante ipotesi, tutte caratterizzate da sanzioni in forma specifica, nessuna di tipo pecuniario - e per i tempi strettissimi. Quest'ultimi richiedono decisioni entro 48 ore dalla denuncia o dall'accertamento con la necessità di istruttorie approssimative e sommarie, che poi rischiano verifiche negative in sede di ricorso amministrativo. Si tratta quindi di una vera e propria strozzatura. In materia elettorale ritardare una sanzione significa vanificarla; per converso, un'applicazione estremamente rapida può accrescere i rischi nell'accertamento delle violazioni.

L'Autorità ha cercato di contemperare queste esigenze. Ogni volta che siamo entrati nel periodo elettorale abbiamo costituito una sorta di *task force*, cioè una struttura incaricata di verificare il rispetto della legge in collegamento, specie per le elezioni locali, con la rete dei Corecom (i quali hanno sempre risposto puntualmente). Non è mancato neppure l'apporto dei nuclei della Guardia di finanza e della Polizia delle telecomunicazioni, che operano presso l'Autorità. La *task force* ha alleggerito i passaggi burocratici che avrebbero potuto allungare i tempi delle decisioni sulle sanzioni e, pur con qualche difficoltà, ha consentito il rispetto del termine di 48 ore, anche se ci sono problemi interpretativi in merito alla decorrenza iniziale.

Si può migliorare questa legge? Sono convinto, ma si tratta di un'opinione personale, che i princìpi che hanno ispirato la normativa, oltre che ricorrenti in tutte le democrazie occidentali, siano stati nel complesso ben espressi. Sempre a mio giudizio, opinione già espressa in sede parlamentare al momento della nascita della legge, la disciplina potrebbe essere semplificata per divenire più efficace. Essa è caratterizzata da un'articolazione troppo complessa: specie nella parte sanzionatoria vi sono troppe variabili. Da questo punto di vista, potrebbe essere utile seguire il modello inglese, che dà molto più spazio ai codici di autodisciplina e alleggerisce il quadro sanzionatorio con forme arbitrali più veloci. Si potrebbe studiare qualcosa al riguardo. Se si deve ripensare la legge, i princìpi vanno difesi, perché oltretutto hanno dato risultati positivi. I dettagli potrebbero essere migliorati, ripeto, proprio attraverso l'alleggerimento e la semplificazione di una disciplina che, a volte, è pesante, specie per l'emittenza locale.

Vorrei far rilevare, anche a sostegno del giudizio complessivamente positivo sui princìpi che hanno guidato la legge, che il contenzioso che essa ha determinato è stato abbastanza limitato: il grado di ottemperanza, cioè, è stato molto elevato. Rispetto a discipline nuove di particolare complessità e suscettibili poi, per gli interessi in gioco, di un forte contenzioso, i ricorsi sono stati nel complesso abbastanza limitati, come le decisioni di accoglimento.

In merito al monitoraggio, nelle passate competizioni elettorali l'Autorità si avvaleva, per quanto riguarda il pluralismo politico, di una società, che era stata prescelta nella fase di avvio a trattativa privata. Il livello dell'impegno economico ha imposto l'apertura di una gara europea: ciò ha determinato dei ritardi, per-

ché i tempi di queste gare sono più lunghi. La gara si sta chiudendo. La Commissione dovrebbe approvare gli atti entro domani: riteniamo quindi che, alla partenza della macchina elettorale, ci sarà un organismo in grado di attuare il monitoraggio.

Sugli altri punti, Presidente, in modo particolare sui sondaggi e anche sul funzionamento concreto della *task force*, penso che il dottor Sangiorgi potrà fornire notizie più precise delle mie.

PRESIDENTE. Prego il dottor Sangiorgi di intervenire.

SANGIORGI. Vorrei intervenire in particolare sui sondaggi, rispondendo agli onorevoli Pecoraro Scanio e Gentiloni Silveri. A nostro parere - così abbiamo concepito la normativa particolare - parte strutturale della notizia del risultato di un sondaggio deve essere anche la contestuale comunicazione al pubblico del soggetto che lo ha commissionato, di colui che lo ha eseguito, del tipo di sondaggio effettuato, del momento in cui è stato realizzato e della sua rappresentatività. Questo per una questione elementare, ma fondamentale, di garanzia del cittadino.

Il titolo del sondaggio è spesso studiato per colpire dal punto di vista emotivo, per richiamare l'attenzione. L'utente elettore, radioascoltatore o telespettatore, deve però essere in grado di contestualizzare la notizia rispetto a tali criteri di riferimento. La legge era abbastanza esplicita in questi termini. Noi nel regolamento abbiamo previsto che obbligatoriamente, quando si dà la notizia di un sondaggio, occorre indicare tali criteri in un riquadro specifico. Le precisazioni cui faceva riferimento l'onorevole Gentiloni Silveri riguardano appunto questo aspetto. Noi disponiamo di un sistema di lettura dei sondaggi caratterizzato dalla massima tempestività; appena "pizzichiamo" un sondaggio incompleto, mancante dei citati elementi, che riteniamo siano a completezza dell'informazione e, allo stesso tempo, a garanzia del cittadino, mediante una delibera ingiungiamo alla testata che ha svolto il sondaggio di fare una precisazione al riguardo nel più breve tempo possibile. La legge n. 28 del 2000 è paradossalmente disarmata, nel senso che non prevede sanzioni economiche. Cioè, in questa prima fase, quando emettiamo questa delibera con la richiesta di rettifica, non abbiamo possibilità di irrogare sanzioni. Queste possono scattare eventualmente in un secondo momento; cioè, se, dopo aver assunto un provvedimento nei confronti di un editore, questo non si adegua, scattano le sanzioni previste dal comma 31 della legge n. 249 del 1997, che sono anche di carattere economico. Il fatto che la legge sia disarmata, paradossalmente, per l'esperienza che abbiamo fatto, rappresenta anche un suo elemento di forza. C'è stata una notevole ottemperanza, infatti; le emittenti conoscono i nostri regolamenti e cercano di applicarli.

Rispetto poi alla forte autoreferenzialità dei mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli radio televisivi, il tallone d'Achille della loro forza, se mi è consentito, sta nel fatto di essere smentiti e di dover pubblicare una rettifica o una smentita. Loro sarebbero molto più propensi a pagare riservatamente un po' di milioni piuttosto che ammettere di fronte ai propri elettori di aver compiuto una scorrettezza. Questo elemento, che sta fra l'aspetto psicologico e la tempestività con cui siamo in grado di rilevare l'errore, obbligando l'emittente televisiva a dare lo spazio di risarcimento o di riequilibrio rispetto alle varie parti in causa, finora ha funzionato e da questo punto di vista è molto interessante.

Per quanto riguarda il riparto dei tempi, senatore Falomi, noi abbiamo sempre rispettato le disposizioni dell'articolo 4, quello fondamentale della legge n. 28, anche sulla base di una lettura insieme formale e sostanziale della legge. Nel primissimo periodo di campagna elettorale, la legge invita a ripartire gli spazi fra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare. Negli ultimi 30 giorni, la legge stabilisce di ripartire gli spazi "secondo il principio delle pari opportunità". Sulla base della mancanza di questo inciso con riferimento ai primi 15 giorni, abbiamo sempre sostenuto che, se la legge vuole che nei primi 15 giorni di campagna elettorale si faccia un bilancio di quello che è avvenuto prima, è giusto che il bilancio veda gli attori della vicenda politica partecipare al dibattito proporzionalmente alle responsabilità che hanno avuto nella gestione precedente. Da quando scatta, con la presentazione delle candidature, la competizione al nuovo, gli spazi diventano paritari. Chi è piccolo può diventare grande, chi è grande può diventare piccolo, gli spazi sono paritari. Per il particolare meccanismo del regolamento attuale, riferito prevalentemente alle consultazioni comunali, per le coalizioni – delle quali, come voi sapete, si parla nella legge n. 28 ma non nelle leggi elettorali, ed è un problema che ha impegnato per molto tempo noi e voi per tradurre nel regolamento il problema delle coalizioni – siamo facilitati dal meccanismo elettorale. Il candidato sindaco si presenta in nome di una coalizione e, secondo la logica delle pari opportunità, nel secondo periodo, abbiamo previsto che il tem-

po sia diviso a metà. Metà del tempo spetta alle coalizioni e quindi, per esse, al sindaco che si presenta come candidato; l'altra metà spetta alle liste che presentano loro candidati nei consigli comunali.

Sono stati fatti diversi accenni non solo al periodo strettamente elettorale ma al senso generale della legge. Vorrei segnalare alla Commissione che abbiamo avuto qualche problema con la RAI per quanto riguarda lo svolgimento della comunicazione politica ordinaria al di fuori della campagna elettorale. Questo problema si riproporrà concretamente anche nelle prossime settimane. Qual è l'ambito di riferimento che la legge ci invita a tenere presente da oggi fino alla fine di maggio? Circa 10 milioni di italiani voteranno alle elezioni amministrative e questo significa per noi che la disciplina della comunicazione politica ordinaria, prevista dalla legge n.28 per tutto l'anno, non si deve interrompere. A quella si accompagnerà poi la comunicazione elettorale specifica. La RAI e le emittenti private dovranno mantenere i loro cicli normali di comunicazione politica ordinaria. Nel passato abbiamo dovuto registrare il seguente paradosso. A volte, per problemi legati alle elezioni politiche, quindi a causa del lungo periodo di aggiornamento della Commissione di vigilanza, siamo stati in grado di obbligare le emittenti locali e nazionali a fare i programmi di comunicazione politica ordinaria, ma la RAI sfuggiva a questa logica, per una serie di motivi contingenti. Abbiamo ritenuto che la norma sulla comunicazione politica nel periodo non elettorale dovesse essere oggetto di autoapplicazione per la RAI e in questo senso abbiamo fatto alcuni provvedimenti verso la RAI. La RAI ha fatto ricorso al TAR che le ha dato ragione. Poiché siamo molto forti nella nostra convinzione, adesso ricorreremo al Consiglio di Stato. Tuttavia, se la Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ci aiuterà a stabilire anche i tempi e il calendario della comunicazione politica ordinaria, avremo nei nostri mezzi di comunicazione un sistema più equilibrato.

FALOMI *(DS-U)*. Per quanto riguarda i rapporti fra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, vorrei sapere come voi pensate, in occasione delle prossime elezioni amministrative, si debbano disciplinare i rapporti fra due leggi diverse, la legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio* e la legge n. 250 del 1990. Ci risulta che in molte realtà locali sia utilizzato lo strumento della comunicazione istituzionale con contenuti che sono propri della comunicazione politica. In qualche modo c'è un tentativo di sottrarsi a quelle regole di parità che la comunicazione politica impone durante la campagna elettorale utilizzando uno strumento che ha altre finalità. A livello locale, questo fenomeno è abbastanza diffuso, soprattutto nei grandi comuni, nelle provincie, nelle realtà regionali. Quali regole prevedete che si possano dare per evitare sconfinamenti da un meccanismo di comunicazione ad un altro?

SANGIORGI. Abbiamo già avuto simili problemi. Per quanto riguarda le campagne elettorali, l'articolo 9 della legge n. 28 disciplina abbastanza la comunicazione istituzionale, nel senso che prevede che debba essere effettuata "in forma impersonale" quando è indispensabile "per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". In qualche modo, attraverso questo criterio di riferimento, siamo in grado di svolgere una vigilanza, ma diverso è il problema più generale. La legge sulla comunicazione istituzionale, infatti, non ha previsto un organo che debba fare la vigilanza, così come ha fatto la legge n. 28, che ha affidato all'Autorità un compito di presidio e di vigilanza. Chi stabilisce che quella forma di comunicazione istituzionale sia tale o non sia adoperata in maniera strumentale per fare comunicazione politica o propaganda elettorale a favore di un ente locale piuttosto che di un altro? In un contraddittorio che abbiamo avuto con la Presidenza del Consiglio, abbiamo usato il nostro potere di segnalazione sottolineando la necessità di un completamento di quella legge per quanto riguarda l'aspetto del presidio, altrimenti non si sa in capo a chi demandare i controlli.

FALOMI *(DS-U)*. Se la forma della comunicazione istituzionale assume la forma della comunicazione politica in riferimento ai contenuti, la competenza sarebbe chiara. Se è esplicitamente una comunicazione politica, l'Autorità potrebbe intervenire, in quanto di sua competenza.

SANGIORGI. Abbiamo un interessante massimario delle delibere degli ultimi due anni di cui potrò fornirle una copia. In alcuni casi abbiamo interdetto in genere ad emittenti locali, ma anche ad emittenti nazionali, di diffondere messaggi del Governo o di enti locali importanti, come le regioni e i comuni, che, guarda caso, in prossimità di una campagna elettorale, facevano campagne che apparivano istituzionali in una certa direzione.

FALOMI *(DS-U)*. Nono solo attraverso la televisione, ma anche con manifesti e altro.

SANGIORGI. Quella è una competenza che ci sfugge. Tuttavia, per questo motivo l'abbiamo esercitata e più volte abbiamo interrotto alcune campagne di stampa, nel senso ampio della parola, rinviandole al giorno dopo le elezioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sangiorgi per quest'appendice, particolarmente interessante, all'audizione odierna anche se la stessa, ovviamente, non ha alcun riferimento con la delibera che la Commissione dovrà assumere in materia di comunicazione politica nel servizio pubblico.

Accolgo quindi la sollecitazione avanzata dall'Autorità circa la mancata applicazione della legge n. 28 del 2000 da parte della RAI nel periodo non elettorale. La Commissione ha già affrontato tale argomento deliberando in tal senso. Qualora l'Autorità abbia verificato o verifichi da parte della RAI alcune deficienze, è nostro obbligo nonché compito intervenire per far sì che ciò non si ripeta. Segnalo inoltre che è già inserita all'ordine del giorno della Commissione la modifica della disciplina delle Tribune politiche tematiche nazionale e regionali, che, secondo l'intento dei membri della Commissione, rappresenta uno strumento per mantenere un presidio di comunicazione politica permanente sulle reti RAI. Il nostro sforzo è giungere ad una presenza costante e soprattutto riconoscibile da parte dell'utente del dibattito politico.

Ringrazio i membri dell'Autorità presenti invitandoli - ogni qual volta (come in questo caso) abbiano segnalazioni particolari da fare - ad informarne immediatamente e senza esitazioni la Commissione che provvederà ad intervenire tempestivamente.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione odierna.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

TELECOMUNICAZIONI

Delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, "Sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli "Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and the Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes";

VISTA la comunicazione della Commissione COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1998, n. 110;

VISTA la propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", in particolare l'articolo 5, recante "Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale";

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento istruttorio 49/DR/01 per la definizione delle procedure per l'assegnazione del servizio universale a soggetti diversi da Telecom Italia, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi di valutazione sulle modalità di attivazione e di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale da parte degli operatori licenziatari e da parte di tutti i soggetti portatori d'interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale e la definizione delle relative modalità di applicazione.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI